



**CONVENZIONE TRA I COMUNI ASSOCIATI E LA
XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI
ROMANI E PRENESTINI (UNIONE DEI COMUNI)
PER L'AVVIO DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N.
163/2006 e ss.mm.ii.**

L'anno duemilaquindici, giorno tre del mese di Febbraio, in Rocca Priora (ROMA) presso la sede della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, Via della Pineta, n. 117,

TRA

1. **La Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini (in seguito definita anche Unione di Comuni)**, C.F./P. IVA 84002100588, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* **Dott. Giuseppe De Righi**, elettivamente domiciliato per la carica in Rocca Priora (ROMA), Via della Pineta, n. 117, il quale interviene in nome e per conto del menzionato Ente, giusta **Delibera n. 31 del 15.12.2014** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
2. **Il Comune di Zagarolo**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* **Giovanni Paniccia**, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta **Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 17/12/2014** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
3. **Il Comune di Capranica Prenestina**, in persona del V.Sindaco legale rappresentante *pro tempore* **Nazio Giuseppe** giusta delega, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, **giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2014** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
4. **Il Comune di Rocca di Cave**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* **Antonio Scipioni**, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta **Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 23.12.2014** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
5. **Il Comune di Monteporzio Catone**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* **Emanuele Pucci**, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta **Delibera del Consiglio Comunale n.05 del 13/01/2015** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
6. **Il Comune di Montecompatri**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* **Marco De Carolis**, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta **Delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 28.01.2015** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
7. **Il Comune di Rocca di Papa**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* **Pasquale Boccia**, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta **Delibera del Consiglio Comunale n.01 del 26/01/2015** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
8. **Il Comune di Rocca Priora**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* **Damiano Pucci**, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta **Delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 20.01.2015** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
9. **Il Comune di Palestrina**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* **Adolfo De Angelis**, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta **Delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 15.01.2015** nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;

PREMESSO CHE

- l'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214 ha novellato l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., introducendo il comma 3 bis il quale dispone che *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*;
- il menzionato art. 23, al successivo comma 5, ha stabilito l'entrata in vigore della novella legislativa introdotta a tutte le procedure avviate successivamente al 31 marzo 2012;
- l'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. del 24 febbraio 2012, n. 14 ha provveduto ad introdurre il nuovo termine di entrata in vigore dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al 31 marzo 2013;
- l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 95/2012, ha aggiunto il seguente periodo all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:*In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*
- l'art. 5 ter del D.L. del 26 aprile 2013, n. 43, convertito in L. 24 giugno 2013, n. 71 ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore della centrale unica di committenza per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti al 31 dicembre 2013;
- l'art. 1, comma 343, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha inserito un ulteriore periodo al comma 3 bis dell'art. 33:*Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;*
- l'art. 3, comma 1 bis, del D.L. 150/2013 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 2014, 15 ha concesso un'ulteriore proroga all'entrata in vigore della centrale unica di committenza al 30 giugno 2014;
- l'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha novellato il testo dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il nuovo testo della norma dispone che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"*;
- l'art. 23 ter, comma 1, della L. n. 114/2014, che ha provveduto a convertire con modificazioni il D. L. n. 90/2014, prevede che gli obblighi previsti dall'art. 33, comma 3 bis, del Codice degli Appalti entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di

- beni e servizi, e dal 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, ad eccezione delle procedure avviata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014
- il medesimo art. 23 *ter*, comma 3, della L. n. 114/2014 stabilisce che *i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*;

RILEVATO CHE

- alla Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 28 e 28 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. così come novellati dall'art. 19, comma 1, lett. b) e c) del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, trova applicazione la disciplina posta dall'art. 32 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 in tema di Unione dei Comuni;
- la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, in ossequio alla richiamata normativa, sta provvedendo ad adeguare il proprio statuto, la propria organizzazione e le sue funzioni;
- nelle more di tale adeguamento ed in previsione della legislazione regionale in tema di associazionismo intercomunale, la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, d'ora in poi definita Unione dei Comuni, con deliberazione di Giunta n. 68 dell'11 novembre 2014 si è costituita come aggregazione per la Centrale Unica di Committenza al fine di favorire una razionalizzazione delle procedure di gara ed ottimizzare e razionalizzare le risorse umane ed economiche dei singoli Enti associati anche mediante la creazione di modelli organizzativi omogenei fra i diversi Comuni aderenti, in grado di ridurre i termini delle procedure di gara e di ottimizzare le risorse umane ed economiche a disposizione, nonché attraverso l'istituzione di una struttura centrale a cui demandare l'espletamento delle gare pubbliche ed ha individuato nel Segretario Direttore generale dell'Unione il responsabile del procedimento costitutivo;
- l'Unione dei Comuni ha elaborato un documento programmatico e progettuale il quale si pone come obiettivo la realizzazione di una rete di sistema fra le Amministrazioni Locali coinvolte con lo scopo di favorire la centralizzazione delle procedure di gara, di ridurre i termini delle procedure di gara, di valorizzare le risorse umane in forza presso gli Enti Locali coinvolti mediante un potenziamento delle capacità professionali e delle competenze;
- unitamente ai suindicati obiettivi, l'Unione dei Comuni, nell'ambito delle disposizioni previste dal Codice degli Appalti ed in ossequio alle norme in tema di concorrenza e massima partecipazione, intende favorire lo sviluppo economico territoriale dei Castelli Romani e Prenestini attraverso la costruzione di un *marketplace* territoriale rivolto alle Amministrazioni Locali aderenti alla CUC su modello di quello costituito da CONSIP S.p.A.;
- il *marketplace* territoriale prevederà la costruzione di una piattaforma digitale in grado di rispondere al meglio alle esigenze delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte e di garantire, nel rispetto della concorrenza e della parità di trattamento, la valorizzazione del tessuto produttivo locale;

TENUTO CONTO CHE

- è volontà delle singole Amministrazioni Locali sopra indicate aderire alla centrale unica di committenza istituita dall'Unione dei Comuni in virtù delle cennate disposizioni legislative con lo scopo di gestire le attività, le funzioni ed i compiti in forma associata, favorendo - nel contempo - un processo di razionalizzazione della spesa, un più efficiente impiego delle

- risorse umane e strumentali a disposizione ed una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
- è volontà delle Amministrazioni Locali sopra indicate favorire la creazione di un *marketplace* pubblico territoriale finalizzato a valorizzare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, il tessuto produttivo locale;
 - è volontà dell'Unione dei Comuni e delle Amministrazioni Locali coinvolte prevedere l'elaborazione di strumenti, modelli organizzativi e procedimenti amministrativi comuni i quali permettano di ridurre i tempi procedurali e rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa;
 - i richiamati Enti Locali intendono regolare le finalità, la durata, le funzioni, le forme della gestione, i rapporti finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie mediante la sottoscrizione di una specifica convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue,

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto la adesione, da parte del comune sottoscrittore, alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana Unione di comuni per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La Centrale Unica di Committenza è coordinata dalla Unione dei Comuni di concerto con gli Enti Locali sottoscrittenti la presente convenzione ed opererà secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. A tal fine, gli Enti aderenti provvederanno, secondo le modalità previste dal successivo articolo 8, a delegare l'esercizio delle funzioni ed i poteri conferiti dalla vigente normativa, utilizzando le professionalità presenti in organico nei diversi Enti e le risorse strumentali a disposizione degli stessi senza determinare un aggravio di spesa a carico dei singoli bilanci comunali.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del richiamato art. 33, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dell'art. 23 ter, comma 3, della L. n. 114/2014, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è consentito procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta nonché quelle disciplinate dall'art. 125, comma 8 e comma 11 del menzionato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ossia le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 nel rispetto della disciplina posta dai singoli regolamenti comunali. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per tali Amministrazioni di avvalersi della Centrale Unica di Committenza anche per le procedure di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 3 - Durata

La presente convenzione, per la sua natura e per la funzione obbligatoria prevista dalla legge, ha durata indeterminata.

ARTICOLO 4 - Competenze e funzioni

La Centrale Unica di Committenza non ha personalità giuridica e, pertanto, deve ritenersi dotata esclusivamente di autonomia operativa e funzionale rispetto agli Enti aderenti. La personalità giuridica è fornita direttamente dalla comunità montana, che svolge il ruolo di coordinamento interno e di rappresentanza esterna. In tale veste la stessa potrà stipulare convenzioni con altri enti pubblici sovraordinati per l'implementazione dei servizi amministrativi e tecnici della Centrale.

La Centrale Unica di Committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.

Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale Unica di Committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.

Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso l'Unione assume le funzioni anche di soggetto contraente. Nella detta ipotesi, i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura, le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati.

La Centrale Unica di Committenza deve provvedere ad espletare l'intera procedura di gara secondo le modalità scelte dall'Amministrazione Comunale aderente nel rispetto della disciplina vigente in materia di appalti per le fattispecie oggetto di gara e gli importi connessi (ad es. aperta, ristretta, negoziata, ecc.), fatte salve le ipotesi previste nel precedente articolo 2.

Negli atti di gara, la Centrale Unica di Committenza dovrà indicare per conto di quale Ente aderente avvierà la procedura e che tutti gli Enti compresi nel bacino di competenza della Centrale potranno usufruire delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo le condizioni economiche, temporali e tecniche offerte dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:

- 1) a costituire una piattaforma informatica dedicata per la gestione di tutte le gare d'appalto assegnate con i propri finanziamenti;
- 2) ad acquisire da ogni singola Amministrazione aderente, la determinazione a contrattare, predisposta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contenente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, i capitolati tecnici, il progetto (preliminare o definitivo o esecutivo unitamente agli allegati tecnici) e gli elementi essenziali del contratto;
- 3) nominare, per gli affidamenti di servizi e/o forniture, il Responsabile Unico del Procedimento nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale aderente non abbia provveduto a nominare un proprio RUP per la procedura di gara ed abbia espressamente conferito il potere di nomina alla Centrale Unica di Committenza. In tal caso, il ruolo di Responsabile della CUC non potrà coincidere con la funzione di RUP della procedura;
- 4) a predisporre, verificare, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre-informazione, i bandi di gara, i disciplinari di gara, le lettere invito, garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;

- 5) ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni convenzionati determinazione formale d'individuazione degli operatori economici da invitare nei casi di gare informali a procedura negoziata o in economia ai sensi dell'art 125 del Dlgs 163/2006;
- 6) all'armonizzazione degli atti e dei diversi *iter* procedurali degli Enti Locali convenzionati;
- 7) alla predisposizione di strumenti e modelli organizzativi comuni volti a ridurre i tempi della procedura ed a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa;
- 8) all'adeguamento ed alla semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- 9) a favorire le opportunità di collaborazione e di coordinamento fra i Comuni convenzionati al fine di giungere ad una centralizzazione delle procedure di gara in grado di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa, razionalizzazione delle risorse e maggiore qualità dei beni, dei servizi e delle opere oggetto di appalto;
- 10) all'aggiornamento legislativo e formativo;
- 11) a mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo;
- 12) Alla costituzione di apposito Albo dei Tecnici e Responsabili amministrativi dei comuni convenzionati per lo svolgimento delle procedure qui previste;
- 13) a nominare le commissioni di gara, scegliendo di norma all'interno dell'albo previsto dal precedente punto 12), garantendo la rotazione delle presenze in caso di enti aderenti superiori a tre;
- 14) nominare quale presidente della commissione di gara il Responsabile unico di procedimento del progetto per il quale si richiede la gara;
- 15) a procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara unitamente all'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per procedere all'aggiudicazione definitiva che, fatto salvo l'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo, resta in capo alla singola Amministrazione aderente;
- 16) a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- 17) a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
- 18) a svolgere, se richiesto, attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- 19) alla gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio;

ARTICOLO 5 - Costituzione del *marketplace* territoriale

Unitamente a quanto indicato nel precedente articolo 4 e come meglio specificato nel regolamento di cui al successivo articolo 6, la Centrale Unica di Committenza porrà in essere le attività finalizzate alla costituzione di un *marketplace* pubblico territoriale, di cui al D.P.R. 101/2002 avente ad oggetto il "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", su modello del mercato elettronico di CONSIP S.p.A., volto alla valorizzazione del tessuto economico locale ed atto a garantire il rispetto pieno delle esigenze delle Amministrazioni Locali in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché un effettivo risparmio in tema di costi dei servizi e forniture richieste e nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche senza incidere sui

livelli qualitativi. Resta inteso che il *marketplace* territoriale opererà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità e parità di trattamento e, più in generale, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 6 - Regolamento della Centrale Unica di Committenza

Il funzionamento, l'organizzazione e la gestione della Centrale Unica di Committenza è disciplinato da apposito regolamento approvato dal comitato d'indirizzo di cui al successivo art. 9 e deliberato dalla Giunta dell'Unione. Nel regolamento verranno stabilite nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale di Committenza e quella di competenza dei singoli comuni.

ARTICOLO 7 - Funzioni di competenza dei Comuni

Fatte salve le funzioni e le competenze della Centrale Unica di Committenza individuate nel precedente articolo 3, sono di competenza dei singoli Comuni aderenti:

- a) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 così come stabilito dall'art. 125, comma 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatta salva la possibilità per tali Amministrazioni di ricorrere - anche per tali tipologie di gare - alla Centrale Unica di Committenza;
- b) la determina a contrarre così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- c) la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo l'ipotesi prevista nel precedente art. 4, comma 4, punto 2);
- d) l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture;
- e) la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- f) la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- g) la trasmissione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche di ogni singola Amministrazione;
- h) l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- i) la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R.n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);
- j) la trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- k) procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- l) l'aggiudicazione definitiva della gara e gli atti necessari e conseguenti;
- m) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
- n) la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- o) redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- p) nominare eventuali esperti esterni a supporto della commissione;
- q) tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione ed esplicitate nel regolamento di cui al precedente articolo 6.

Altresì, le Amministrazioni Comunali oggetto del presente accordo si impegnano a:

1. rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale di Committenza così come definiti nel regolamento di cui all'articolo 6;
2. mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. Resta inteso che i beni strumentali concessi in uso dai Comuni, rimangono di proprietà degli stessi e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario;
3. a mettere a disposizione, mediante comando e/o distacco funzionale, l'unità di personale presso la Centrale Unica di Committenza- anche a tempo parziale e limitatamente alle procedure di gara attivate dalla centrale - per tutta la durata della presente convenzione;
4. a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
5. a comunicare alla Centrale di Committenza, entro il 30 novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.

ARTICOLO 8 - Responsabile della Centrale Unica di Committenza

L'Unione dei Comuni, come stabilito dal precedente art 2, ha il ruolo di coordinamento della Centrale Unica di Committenza. Allo scopo essa individua il Responsabile della stessa Centrale Unica di Committenza nell'ambito del proprio organico. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza viene nominato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni e sarà coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti dai responsabili del procedimento di ogni singolo Comune aderente individuati nelle determinate a contrarre senza aggravio di costi per i rispettivi bilanci.

ARTICOLO 9 - Gestione della Centrale Unica di Committenza

La Centrale Unica di Committenza è gestita e coordinata dal Comitato d'Indirizzo e dal Responsabile della stessa. Il Comitato d'Indirizzo è composto dai sindaci o da loro delegati dei Comuni convenzionati ed è presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni o da un suo delegato. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti. Le funzioni del Comitato d'Indirizzo sono le seguenti:

1. proposizione degli atti di indirizzo per la Centrale Unica di Committenza i quali dovranno tener conto anche di peculiari esigenze dei Comuni aderenti le quali richiederanno idonee e specifiche soluzioni;
2. approvazione del programma annuale delle attività in tempi e modalità tali da consentire l'approvazione del bilancio annuale di previsione ad ogni singolo Comune aderente;
3. approvazione del preventivo di spesa per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
4. approvazione del regolamento di funzionamento della centrale
5. verifica dell'andamento della gestione associata;
6. esamina ed approva le nuove adesioni alla Centrale Unica di Committenza.

Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza sono affidati i seguenti compiti:

- a) recepimento ed attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo assunti dal Comitato d'Indirizzo;
- b) organizzazione, indirizzo e coordinamento del personale demandato alla Centrale Unica di Committenza;
- c) adozione degli atti gestionali necessari per lo svolgimento delle funzioni della Centrale Unica di Committenza;
- d) è responsabile della puntuale applicazione ed osservanza delle disposizioni di legge in tema di procedure ad evidenza pubblica nonché della verifica preventiva degli atti provenienti dai comuni aderenti così come specificato art 4 , punti 1 e 3.
- e) predisposizione di una relazione semestrale sulle attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza da inviare alla Comitato di indirizzo;
- f) relazionare sullo stato della gestione e delle attività della Centrale Unica di Committenza su specifica richiesta del Comitato d'Indirizzo;
- g) svolgimento di funzioni e/o incarichi ulteriori che il Comitato d'Indirizzo deciderà di attribuirgli.

ARTICOLO 10 - Il personale

Il personale della Centrale Unica di Committenza è composto da figure professionali già in forza presso le singole Amministrazioni aderenti distaccate funzionalmente presso la Centrale ed opererà sotto la responsabilità del Responsabile della Centrale stessa in tutte le gare che saranno attivate. Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del personale della Centrale Unica di Committenza non dovrà comportare alcun aggravio per i singoli bilanci degli Enti Locali aderenti.

ARTICOLO 11 – Copertura spese di funzionamento

Le spese generali ed ordinarie di funzionamento della Centrale saranno, per i comuni dell'unione, totalmente a carico della Comunità Montana che vi farà fronte mediante fondi propri derivanti dalle quote associative ordinarie e quelli previsti dai contributi regionali sulle gestioni associate. Per i comuni non facenti parte dell'Unione potrà essere previsto un contributo determinato dal Comitato d'indirizzo sulla base dei servizi richiesti. Eventuali esigenze straordinarie, o aggiuntive rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, devono essere preventivamente approvate dal Comitato d'indirizzo, che disciplina altresì la ripartizione della spesa.

ARTICOLO 12 - Nuove adesioni e recesso dalla Centrale Unica di Committenza

Ogni nuova richiesta di adesione alla convenzione deve essere presentata al Presidente dell'Unione che la sottopone al Comitato d'indirizzo per l'approvazione.

Ogni Comune aderente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con congruo preavviso da notificarsi al Presidente dell'Unione mediante l'adozione di uno specifico atto consiliare adeguatamente motivato per le ragioni di interesse pubblico, o qualora vengano meno le ragioni pubbliche che ne hanno determinato la costituzione. Il Recesso avrà decorrenza dal 1 Gennaio dell'esercizio successivo. Il comune recedente rimane tuttavia obbligato finanziariamente per gli impegni assunti nell'anno in corso oltre che alle obbligazioni aventi effetti permanenti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 13 - Controversie

Le controversie relative all'applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione devono essere risolte in via bonaria all'interno del Comitato d'indirizzo.

ARTICOLO 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso così come stabilito dalla vigente normativa in materia di imposte di registro. Nell'ipotesi di registrazione, la stessa avverrà a norma del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. e le spese saranno ripartite in parti uguali tra gli Enti Locali convenzionati.

ARTICOLO 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla discipline vigenti unitamente alle intese ed agli accordi assunti in sede di Conferenza dei Sindaci purché le stesse non siano in contrasto con quanto stabilito dalla presente convenzione e con i principi generali e le leggi del nostro ordinamento.

ARTICOLO 16 - Disposizioni transitorie

Così come meglio articolato in premessa, alla Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, in virtù delle modifiche legislative introdotte dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, si applica la disciplina in tema di Unione dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

All'uopo, la Comunità sta provvedendo ad adeguare il proprio statuto, organizzazione e funzioni a quanto previsto dalla cennata disciplina del TUEL. Pertanto, la presente convenzione ed il regolamento di tema di funzionamento e gestione della Centrale Unica di Committenza saranno oggetto di modifiche e di adeguamento successivamente all'entrata in vigore del nuovo assetto stabilito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

Rocca Priora, li 03 Febbraio 2015

I SOTTOSCRITTORI

Comunità Montana Castelli R. e P.

[Handwritten signature]

Comune di Zagarolo

[Handwritten signature]

Comune di Capranica Prenestina

[Handwritten signature]

Comune di Rocca Di Cave

[Handwritten signature]

Comune di Monteporzio Catone

[Handwritten signature]

Comune di Montecompatri

[Handwritten signature]

Comune di Palestrina

[Handwritten signature]

Comune di Rocca di Papa

[Handwritten signature]

Comune di Rocca Priora

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

(Dott. Rodolfo Salvatori)

[Handwritten signature of Dott. Rodolfo Salvatori]

